



IN EVIDENZA

- Notizie in sintesi Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- Proroga versamenti fiscali 2026 Pag. 4
- Iperammortamento per investimenti dal 2026 Pag. 5
- Decreto fiscale 38/2026 convertito in legge Pag. 6
- Riordino delle detrazioni ai fini Irpef Pag. 7
- Condizioni di accesso al concordato preventivo 2026-2027 Pag. 8
- Ambito oggettivo del CPB per soggetti ISA Pag. 9
- Procedura di adesione al concordato preventivo biennale Pag. 10



STRUMENTI OPERATIVI

- Check list controllo modello Redditi PF Pag. 11
- Check list versamenti modello Redditi PF Pag. 13
- Check list compensazione crediti da dichiarazione dei redditi Pag. 15
- Check list canoni percepiti per locazione immobili Pag. 16
- Investimenti all'estero nel quadro RW Pag. 17
- Check list investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria per la compilazione del quadro RW Pag. 18
- Conguagli del modello 730/2026 Pag. 20



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- Verifica requisiti società di comodo Pag. 21
- Benefici premiali ISA Pag. 22
- Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio Pag. 23
- Prospetto per deduzione interessi passivi ai fini Ires Pag. 24



NON SOLO IMPRESA

- Decurtazioni dei crediti sulla patente per "lavoro nero" Pag. 25
- Definizione agevolata di tributi di enti locali Pag. 26



AGEVOLAZIONI

- Bonus assunzione donne 2026 Pag. 27



SCADENZARIO

- Principali adempimenti mese di luglio 2026 Pag. 28

SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO
IN FORMATO WORD



Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario

Editore e Proprietario: Centro Studi Castelli Srl
- Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 210.400 interamente versato
Sito web: www.ratio.it
E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com

Direttore Responsabile: Anselmo Castelli
Vicedirettore: Stefano Zanon
Coordinatore Scientifico: Laurenzia Binda
Coordinatore di redazione: Stefano Zanon

Consiglio di Redazione:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Elena Fracassi, Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di Esperti:

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani,
P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corgi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti,
M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Periodicità e distribuzione:

mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

Diffusione: circolare diffusa per e-mail.

Servizio abbonamenti:

Tel. 0376/77.51.30

Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.



IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

**SEGNALAZIONI
MANCATA
PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONE
IVA 2025**

- Con provvedimento 9.06.2026, n. 172588 l'Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità con le quali informerà i contribuenti interessati di avere riscontrato la mancata presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2025, oppure la mancata compilazione del quadro VE delle operazioni attive, o con l'indicazione di operazioni attive per ammontare fino a € 1.000, inferiore rispetto all'ammontare delle cessioni rilevanti ai fini Iva effettuate nel medesimo periodo d'imposta, ovvero del quadro VJ.
- Le comunicazioni, recapitate via PEC, potranno essere consultate anche nel Cassetto fiscale e nel portale "Fatture e corrispettivi". I destinatari degli alert potranno chiedere informazioni o segnalare all'Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze da essa non conosciuti.

**PROROGA SPLIT
PAYMENT**

- La Commissione Europea ha prorogato al 30.06.2029 l'applicazione dello split payment in Italia.
- Dovrebbe trattarsi dell'ultimo rinvio del meccanismo di scissione dei pagamenti, perché l'obbligo di fatturazione elettronica per le forniture alle pubbliche amministrazioni consentirà di controllare in tempo reale le singole operazioni e l'esatto importo dell'Iva che le P.A. sono tenute a pagare sui loro acquisti, senza quindi dover proseguire con ulteriori deroghe alla direttiva Iva.

**VALUTAZIONE
DELL'AFFIDABILITÀ
FISCALE DA PARTE
DI AGENZIA DELLE
ENTRATE**

- L'Agenzia delle Entrate, all'interno della convenzione triennale 2026-2028 con il Mef, ha dichiarato che analizzerà il comportamento fiscale dei soggetti che hanno già subito un controllo fiscale, negli anni successivi alla notifica dell'accertamento per valutare la loro affidabilità fiscale nel tempo.
- Al contrario, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sempre nella convenzione con il Mef, ha affermato che concentrerà le proprie attività di recupero verso le operazioni nei confronti dei contribuenti solvibili, rilevati anche grazie ai dati delle fatture elettroniche, e verso i crediti affidati tramite notifiche lampo di cartelle di pagamento e di atti interruttivi dei termini di prescrizione.

**DIALOGO FISCO-
CONTRIBUENTE**

- Con provvedimento 8.06.2026 l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sul nuovo canale di dialogo Fisco-contribuente, introdotto dalla legge di riforma fiscale (L. 111/2023), prevedendo che sui temi fiscali complessi, di portata generale, l'Agenzia delle Entrate risponderà in 120 giorni.
- I quesiti saranno inoltrati con la forma delle consulenze giuridiche da parte di associazioni sindacali e di categoria, Ordini, enti pubblici, regioni ed enti locali, amministrazioni statali e soggetti non residenti.
- Le istanze potranno essere inviate in forma libera, tramite Pec e non saranno soggette a bollo. Le risposte saranno pubblicate sul sito dell'Agenzia.

**CONTROLLI
SUGLI AIUTI
COVID 2022**

- L'Agenzia delle Entrate sta attivando le procedure di controllo sui contribuenti che hanno fruito per l'anno d'imposta 2022 di aiuti Covid individuali automatici e semiautomatici, di importo superiore a € 5.000.
- In particolare, l'analisi si concentra su quanto dei contributi concessi è stato utilizzato e rendicontato correttamente dai contribuenti.
- Per questo, l'attività di controllo prenderà in esame diversi casi di incongruenze, selezionate dall'incrocio dei dati, partendo dalla dichiarazione.

**VISTO DI
CONFORMITÀ
APPOSTO DA
ALTRO
PROFESSIONISTA**

- La sentenza della Cgt di I grado di Bari 10.07.2025, n. 1750 ha respinto la posizione dell'Agenzia delle Entrate che aveva contestato l'utilizzo in compensazione di un credito Iva, ipotizzando la violazione dell'art. 23 D.M. 164/1999, che prevede l'obbligo di identità tra chi appone il visto e chi predispone e trasmette la dichiarazione.
- La sentenza stabilisce, in tema di compensazione di crediti Iva, che la mancata coincidenza soggettiva tra il professionista che appone il visto di conformità alla dichiarazione Iva e il soggetto che predispone e trasmette la dichiarazione non determina automaticamente il recupero del credito compensato qualora il credito sia effettivamente esistente, la dichiarazione sia munita di visto e il visto sia stato rilasciato da un soggetto abilitato.



Notizie in sintesi (segue)

**SCAMBIO
AUTOMATICO
DEI DATI DELLE
CRIPTOATTIVITÀ**

- L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 22.06.2026, rende operative le nuove regole sullo scambio automatico relativo alle crypto-attività europee previste dalla direttiva (Ue) 2023/2226 (Dac8), in attuazione del D.Lgs. 194/2025.
- La trasmissione deve essere effettuata entro il 30.06 dell'anno successivo a quello cui si riferiscono. La prima comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30.06.2027.
- Le disposizioni si rivolgono ai prestatori di servizi per le crypto-attività con obbligo di comunicazione, cioè agli operatori che consentono ai clienti di acquistare, vendere, trasferire o custodire asset digitali, individuati secondo le modalità dell'art. 7 D.Lgs. 194/2025.

**RESPONSABILITÀ
DEL
COMMERCIALISTA
PER FATTURA
ERRATA DEL
CLIENTE**

- Secondo la Cassazione (ordinanza n. 21061/2026), la diligenza del commercialista non si esaurisce nella mera registrazione e contabilizzazione dei dati forniti dal cliente, ma impone un dovere ampio di controllo e verifica della documentazione ricevuta dal cliente.
- In questo modo, il commercialista può intercettare e segnalare eventuali errori o anomalie, come quelli presenti nella fatturazione attiva, anche se curata dal cliente stesso.

**RESPONSABILITÀ
DEL REVISORE PER
CONCORSO IN
BANCAROTTA**

- La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19282/2026, ha stabilito che il revisore dei conti, in quanto professionista estraneo all'impresa, non risponde come "autore principale" del reato di bancarotta per distrazione, ma solo a titolo di concorso come "estraneo".
- Il reato di bancarotta fraudolenta (sia nel fallimento dell'impresa individuale che societaria), infatti, è un reato proprio che può essere commesso solo dall'imprenditore dichiarato fallito, dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori della società fallita. Soggetti tra i quali compare il sindaco ma non il revisore, che può rispondere dei delitti di bancarotta solo come estraneo. Tuttavia, la responsabilità nel concorso non può basarsi sulla condotta omissiva di un soggetto, come il revisore, sfornito di poteri impeditivi.

**ATTO NULLO
DIVENTA
DEFINITIVO SE
NON IMPUGNATO**

- La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza n. 3759/2026, ha affermato che l'atto nullo deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua notifica oppure la nullità deve essere fatta valere impugnando l'atto successivo.
- Qualsiasi vizio, per quanto grave, deve essere fatto valere tempestivamente, pena la definitività dell'atto. Un atto non impugnato, anche se nullo, diventa inoppugnabile e costituisce titolo per la riscossione (Cassazione 32201/2025).

**INDAGINI
BANCARIE CON
AUTORIZZAZIONE
DA MOTIVARE**

- Secondo la Cassazione (sentenze nn. 19956/2026 e 19960/2026), le indagini bancarie non possono essere un mero atto interno all'Amministrazione Finanziaria poiché il contribuente deve poter verificare e comprenderne la motivazione.
- In questo modo, quando il contribuente contesta l'assenza o l'inadeguatezza del provvedimento autorizzatorio, i dati bancari raccolti diventano inutilizzabili e l'avviso di accertamento risulta viziato nella parte in cui poggia su quelle risultanze.

**AVVISO BONARIO
SU CONTRIBUTI
INTERROMPE LA
PRESCRIZIONE**

- La Cassazione, nell'ordinanza n. 19480/2026, ha affermato che l'avviso bonario sui contributi non pagati interrompe la prescrizione del credito Inps nel momento in cui le Poste rilasciano l'avviso di giacenza della raccomandata non consegnata per irreperibilità relativa, cioè quando l'indirizzo è noto ma il destinatario non è presente al momento della tentata consegna.
- L'atto dell'istituto previdenziale, infatti, costituisce subito in mora il debitore, interrompendo la prescrizione, senza che debbano passare 10 giorni dall'avviso di giacenza, come invece previsto per la notifica degli atti impositivi e degli avvisi di addebito previdenziali inviati per posta.
- L'avviso bonario ha natura stragiudiziale e se ne presume la conoscenza del destinatario, ma se il contribuente contesta la ricezione dell'atto il giudice deve verificare l'esito della ricezione.

**RISARCIMENTO
DETRAIBILE DALLA
RENDITA INAIL**

- La Cassazione, con l'ordinanza 15.05.2026, n. 14356, ha stabilito che le somme che la persona danneggiata ha già percepito per gli stessi fatti che hanno causato il danno vanno scomputate dal montante del risarcimento, a patto che vi sia un'assoluta omogeneità tra le poste in gioco. Non basta, invece, che si tratti di danni della stessa natura (patrimoniale o non patrimoniale). È respinto il ricorso del Ministero della difesa.

**CERTIFICATO
D'ORIGINE DELLE
MERCÌ**

- Il regolamento di esecuzione UE 2026/1183 del 2.06.2026 riforma le norme procedurali sull'origine preferenziale delle merci, modificando il regolamento Ue 2015/2447.
- Tra le innovazioni di maggiore rilievo vi è l'introduzione, per la prima volta nel diritto unionale, della figura dell'acquirente, ossia il soggetto stabilito nel territorio doganale dell'Unione che riceve la dichiarazione del fornitore. Ciò comporta che le dichiarazioni d'origine possono ora essere richieste e ricevute da qualsiasi operatore della catena di fornitura, non esclusivamente da chi effettua l'esportazione.



APPROFONDIMENTI

Proroga versamenti fiscali 2026

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), di cui all'art. 9-bis D.L. 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia, tenuti entro il 30.06.2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva, possono effettuare i predetti versamenti entro il 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione.

Soggetti interessati		Con proroga (soggetti ISA) ⁴		Senza proroga	
		Pagamenti (saldo e 1 ^a rata acconto)		Pagamenti (saldo e 1 ^a rata acconto)	
		Senza maggiorazione 0,80%	Con maggiorazione 0,80%	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%
Persone fisiche.					
Società di persone e associazioni art. 6 D.P.R. 600/1973 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate).		20.07.2026	20.08.2026³⁻⁵	30.06.2026	30.07.2026 ³
Soggetti Ires	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	20.07.2026	20.08.2026⁵	Entro il giorno 30 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. 30.06.2026	Entro i 30 giorni successivi. 30.07.2026
	Senza obbligo di redazione del bilancio.				
	Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 Codice Civile.	Entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione. ¹⁻² 31.07.2026	Entro i 30 giorni successivi. 30.08.2026	Entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione. ¹⁻² 31.07.2026	Entro i 30 giorni successivi. 30.08.2026
Note	1. Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è il 29.06. 2. In caso di mancata approvazione del bilancio nel termine massimo (180 giorni), la società deve effettuare i versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (31.07). 3. Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E). 4. Soggetti interessati dalla proroga di cui all'art. 6 D.L. 22.05.2026, n. 89. 5. La scadenza del 19.08.2026 slitta al 20.08.2026 per la sospensione feriale.				



Iperammortamento per investimenti dal 2026

L'art. 1 cc. 427-436 ripropone la disciplina della maggiorazione dell'ammortamento, ai fini Ires e Irpef, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello "Industria 4.0", effettuati dalle imprese dal 1.01.2026 al 30.09.2028. La disciplina diverge da quella in vigore fino al 2019: nella precedente versione per il riconoscimento della maggiorazione delle quote di ammortamento bastava un'autocertificazione dei beni (o una perizia), ora invece, per ottenere il riconoscimento dell'incentivo "automatico", sarà necessario effettuare, utilizzando modelli standardizzati, apposite comunicazioni e produrre certificazioni (definite da un decreto ministeriale) concernenti gli investimenti agevolabili al Gse, a cui spetta la gestione delle procedure di accesso e il controllo dell'agevolazione. Per i beni strumentali agevolabili sarà essenziale documentare la loro interconnessione in quanto tali beni non devono soltanto essere tecnologicamente avanzati ma devono anche essere in grado di dialogare con il sistema informatico aziendale o con la rete di produzione. L'art. 7 D.L. 38/2026 ha soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell'ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo, con decorrenza 1.01.2026.

ALIQUOTE

- Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti **titolari di reddito d'impresa** che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del:
 - **180%** per gli investimenti **fino a € 2,5 milioni**;
 - **100%** per gli investimenti **oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni**;
 - **50%** per gli investimenti **oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni**.

INVESTIMENTI

- La maggiorazione si applica in relazione agli investimenti effettuati **dal 1.01.2026 al 30.09.2028**.
- La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:
 - a) **beni materiali e immateriali** strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli [allegati IV e V annessi alla L. 199/2025](#), **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
 - b) **beni materiali** nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati **all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. a), n. 2) D. Lgs. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, c. 1, lett. b) e c) D.L. 181/2023.

CONDIZIONI

- Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata a:
 - rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; e
 - corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

ACCESSO
AL BENEFICIO

Per l'accesso al beneficio l'impresa trasmette, in via telematica tramite la piattaforma informatica per la gestione della misura nell'apposita sezione "Area Clienti" del sito Internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID/CIE, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili, utilizzando i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

COMUNICAZIONE
PREVENTIVA

Per l'accesso al beneficio l'impresa trasmette una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.

CONFERMA

- Per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, l'impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell'investimento, con l'indicazione della data e dell'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.
- La comunicazione di conferma **non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva**.

COMPLETAMENTO

- Al completamento degli investimenti, avvenuta l'interconnessione dei beni di cui agli allegati IV e V L. 199/2025, al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso **entro il 15.11.2028**, l'impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma, corredate da attestazioni di possesso della documentazione richiesta. Il termine del 15.11.2028 è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.
- La comunicazione di completamento **non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione di conferma**.
- Le comunicazioni di completamento riportano, per ciascun bene, la data di completamento dell'investimento.

Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e delle integrazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il **mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio**.

TERMINI
DI PRESENTAZIONE
DELLE
COMUNICAZIONI

- Le comunicazioni preventive possono essere presentate a decorrere **dalle ore 12:00 del giorno 12.06.2026**, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Area Clienti" del sito Internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

ULTERIORI
COMUNICAZIONI

- Al fine di garantire il monitoraggio degli oneri, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa, e **fino al termine di fruizione dell'agevolazione**, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere:
 - a) **entro il 20.01 di ciascun anno**, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
 - b) **entro il successivo 30.06**, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all'incentivo imputate in ciascun esercizio.



Decreto fiscale 38/2026 convertito in legge

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22.05.2026, n. 117, Serie generale, la L. 22.05.2026, n. 88, di conversione del D.L. 27.03.2026, n. 38, recante Disposizioni nazionali in materia fiscale ed economica, in vigore dal 23.05.2026.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento, evidenziando in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione.

**PROFESSIONISTI
CON ATTIVITÀ
PRESSO P.A.**

Le pubbliche amministrazioni **non sono tenute a verificare** l'effettuazione degli adempimenti fiscali da parte degli esercenti di arti e professioni, prima dell'erogazione delle somme dovute quale compenso per l'attività professionale svolta, nel caso in cui l'ammontare delle cartelle di pagamento sia **pari o inferiore a € 5.000**.

**RITENUTA
SULLE
PROVVIGIONI**

- L'efficacia delle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni per intermediazione commerciale (quali agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d'affari) percepite anche dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti raccomandati e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere, è differita dal 1.03.2026 al **1.05.2026**.
- Tuttavia, è reintrodotta l'**esenzione** dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per le **agenzie di viaggio e turismo**, limitandola ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone.

**MAGGIORAZIONE
AMMORTAMENTO
PER
INVESTIMENTI
IN BENI
STRUMENTALI**

- È **soppresso il vincolo** che limitava la maggiorazione dell'ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo.
- La disposizione si applica agli investimenti effettuati **dal 1.01.2026**.
- **Non rileva** nella determinazione del reddito d'impresa oggetto del concordato preventivo biennale, ai fini Irpef o Ires, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettante ai sensi dell'art. 1, cc. da 427 a 436 L. 199/2025 (c.d. iper-ammortamento).
- Conseguentemente, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. iper-ammortamento) determina una corrispondente **variazione del reddito concordato** secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.

**CONCORDATO
PREVENTIVO
BIENNALE**

- La proposta di reddito concordato non può eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato in base alle disposizioni normative, della misura del:
 - **30%**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale **pari o superiore a 6 ma inferiore a 8**;
 - **35%**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale **pari o superiore a 1 ma inferiore a 6**.
- Rimangono in vigore le misure del 10%, 15% e 25% se nel periodo d'imposta antecedente i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale rispettivamente pari a 10, ovvero pari o superiore a 9 ma inferiore a 10, ovvero pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
- Per il 2026 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati dichiarati con il modello ISA sono resi disponibili entro il 15.05.2026 (anziché 15.04.2026).
- Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato preventivo biennale (per il biennio 2026-2027) è **differito al 31.10.2026** ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

**DECADENZA
DA ROTTAMAZIONE
QUINQUES**

- La perdita dei benefici della definizione agevolata, che secondo la normativa vigente si verificava in caso di mancato o di insufficiente versamento:
 - dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
 - di 2 rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
 - dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
 non si verifica qualora il contribuente versi quanto dovuto **entro 5 giorni** dalla data di scadenza dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento ovvero dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

**RISCOSSIONE
COATTIVA
E RICONSEGNA
ANTICIPATA DEI
CARICHI AFFIDATI
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE-
RISCOSSIONE**

- Per i soli carichi di cui all'art. 3, c. 3, lett. b) D.Lgs. 110/2024 (affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione successivamente al 8.08.2024 per il discarico automatico o anticipato), relativamente ai quali è decorso il termine di 24 mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata è effettuata entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3 (che definisce le modalità e i termini della richiesta).
- Le fattispecie per le quali i comuni possono differenziare le aliquote IMU possono essere modificate con decreto del Ministero dell'economia, in luogo del decreto del Ministro dell'economia.

**RIPRISTINO REGIME
ESCLUSIONE
DIVIDENDI
E REGIME PEX**

- È **ripristinato senza soluzione di continuità** il regime di esclusione da tassazione dei dividendi percepiti da titolari di reddito d'impresa (al 41,86% per imprenditori individuali e al 95% per le società) e della Participation Exemption (PEX), con decorrenza 1.01.2026, abrogando i requisiti di cui all'art. 87, c. 1.1 Tuir (partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a € 500.000).
- Parallelamente, è reintrodotta l'esenzione per le plusvalenze realizzate sulle partecipazioni, eliminando le medesime restrizioni.

**PAGAMENTI
ELETTRONICI**

All'art. 15, c. 4 D.L. 179/2012, recante disposizioni in materia di obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, è sostituito il riferimento alle sole carte prepagate con il richiamo alla più ampia nozione tecnica di «moneta elettronica», individuata come il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente, emesso per effettuare operazioni di pagamento e accettato da soggetti diversi dall'emittente. In tale categoria rientrano, **oltre alle tradizionali carte prepagate, anche gli ulteriori strumenti di moneta elettronica** emessi dagli istituti di moneta elettronica (IMEL).



Riordino delle detrazioni ai fini Irpef

Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000 gli oneri e le spese per i quali il Tuir o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato in base al reddito complessivo e al numero di figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.

La disposizione è applicabile alle spese sostenute dall'1.01.2025. Rimane in vigore anche la parametrizzazione della detrazione prevista dall'art. 15, c. 3-bis Tuir a decorrere dall'anno 2020 per redditi superiori a € 120.000.

RIORDINO DELLE DETRAZIONI PER REDDITO OLTRE € 75.000

SOGGETTI	Persone fisiche con un reddito complessivo ¹ superiore a € 75.000.					
OGGETTO	- Oneri e spese per i quali il Tuir o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sostenute dall'1.01.2025. - Per le spese detraibili ai sensi dell'art. 16-bis Tuir (interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.					
ONERI ESCLUSI DAL CALCOLO DEI LIMITI	- Spese sanitarie detraibili (art. 15, c. 1, lett. c) Tuir). - Somme investite nelle start up innovative detraibili (artt. 29 e 29-bis D.L. 179/2012). - Somme investite nelle PMI innovative detraibili (art. 4, cc. 9 e 9-ter D.L. 3/2015). - Interessi passivi e altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024 (art. 15, c. 1, lett. a) Tuir). - Interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale (art. 15, cc. 1, lett. b), 1-ter Tuir). - Premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente, di non autosufficienza o per eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo (art. 15, c. 1, lett. f) e f-bis) Tuir). - Rate delle spese detraibili ai sensi dell'art. 16-bis Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024.					
CALCOLO DELLE DETRAZIONI IRPEF	Importo massimo oneri e spese ammessi in detrazione					
	Reddito	Importo base	Nessun figlio a carico	1 figlio a carico	2 figli a carico	3 o più figli o almeno 1 figlio con disabilità
	Superiore a € 75.000 fino a € 100.000	€ 14.000	€ 7.000	€ 9.800	€ 11.900	€ 14.000
	Oltre € 100.000	€ 8.000	€ 4.000	€ 5.600	€ 6.800	€ 8.000

RIMODULAZIONE DETRAZIONI PER REDDITI OLTRE € 120.000

SOGGETTI	Persone fisiche con un reddito complessivo superiore a € 120.000.
OGGETTO	Oneri indicati nell'art. 15 Tuir.
CALCOLO	La detrazione del 19% spetta sull'importo risultante dalla seguente formula. $\text{Detrazione effettiva} = \text{Detrazione potenziale} \times \left(\frac{240.000 - \text{reddito comples.}^1}{120.000} \right)$ La detrazione si annulla se il reddito è superiore a € 240.000.
ONERI ESCLUSI DAL CALCOLO	- Interessi passivi relativi a prestiti/mutui agrari. - Interessi passivi relativi a mutui ipotecari per acquisto o costruzione dell'abitazione principale. - Spese sanitarie.

Nota¹

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.



ESEMPI



Condizioni di accesso al concordato preventivo 2026-2027

Il D. Lgs. 13/2024 detta le condizioni di accesso al concordato preventivo biennale. L'istituto, per il biennio 2026-2027, è rivolto ai soli contribuenti soggetti ISA, in quanto la fase sperimentale dedicata ai contribuenti in regime forfetario (L. 190/2014 art. 1 cc. 54 e segg.) si è conclusa con l'anno di imposta 2024.

**PRECLUSIONI
PER SCARSA
AFFIDABILITÀ
FISCALE****1ª tipologia**

Debiti tributari e contributivi, comprese sanzioni e interessi, maturati in anni precedenti al biennio concordatario di importo pari o superiore a € 5.000.

**Mancata
presentazione
dichiarazione
redditi**

In relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento (2025-2024-2023).

**Condanna
per reati fiscali**

Commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2025-2024-2023).

**PRECLUSIONI
RIFERIBILI
AL PERIODO
PRECEDENTE****2ª tipologia**

Avere conseguito nel 2025, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.

**PRECLUSIONI
DEL PRIMO
PERIODO
DI
CONCORDATO****3ª tipologia****Regime
forfetario**

Avere aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato (2026), al regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014.

**Operazioni
straordinarie**

Per le società o gli enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2026).

Per operazioni di conferimento si intendono **esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un'azienda o un ramo di azienda** (norma di interpretazione autentica D. Lgs. 81/2025).

**Modifica
compagine
societaria**

Per le società di persone e associazioni, di cui all'art. 5 Tuir, non essere state interessate da modifiche della compagine sociale nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2026), che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio o associato (D.L. 155/2024).

**NUOVE CAUSE
DI
ESCLUSIONE****Valide
a partire
dal biennio
2025-2026****Professionista
che partecipa
ad
associazione
professionale
o società tra
professionisti**

A partire dal CPB 2025-2026, il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo ex art. 54 Tuir e che contestualmente partecipa ad associazione professionale, oppure a società tra professionisti o tra avvocati, è escluso dal concordato a meno che l'associazione o la società aderisca a sua volta al concordato preventivo, per i medesimi periodi di imposta cui aderisce il socio o l'associato.

**Associazioni
professionali
o società tra
professionisti**

A partire dal CPB 2025-2026, l'associazione o la società tra professionisti o tra avvocati non può aderire al concordato a meno che tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo ex art. 54 Tuir, aderiscano a loro volta al concordato preventivo, per i medesimi periodi di imposta.



Ambito oggettivo del CPB per soggetti ISA

La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio il reddito di impresa e di lavoro autonomo e la base imponibile Irap. Resta invece esclusa dal CPB l'Iva, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.

**REDDITO
DI LAVORO
AUTONOMO**

I redditi oggetto di concordato possono riguardare il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, di cui all'art. 54, c. 1 del Tuir. I riferimenti normativi sono da intendersi riferiti alla precedente formulazione del Tuir, ante modifiche apportate dalla riforma dei criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo, posto che il decreto CPB non è stato coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 192/2024.

Esclusioni

- Plusvalenze e minusvalenze.
- Redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5 Tuir.
- Corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale.
- **Maggiorazione del costo del lavoro** (D.Lgs. 81/2025).

**Reddito
minimo**

In caso di reddito da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze e le minusvalenze, i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti da partecipazioni, non può essere inferiore a € 2.000.

**REDDITO
D'IMPRESA**

Rileva il reddito d'impresa, di cui all'art. 56 Tuir (per quanto riguarda i contribuenti soggetti a Ires in base, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del Tuir, ovvero, per le imprese minori, all'art. 66 Tuir).

Esclusioni

- Plusvalenze e sopravvenienze attive.
- Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti.
- Gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 Tuir, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'art. 115 ovvero all'art. 116 Tuir, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'art. 73, c. 1 Tuir.
- **Maggiorazione del costo del lavoro** (D.Lgs. 81/2025).
- **Maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria di cui ai commi da 427 a 436 dell'art. 1 della L. 199/2025 (iperammortamento).**

**Reddito
minimo**

In caso di reddito d'impresa il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive/passive, le perdite su crediti, gli utili e le perdite da partecipazione non può essere inferiore a € 2.000.

**VALORE DELLA
PRODUZIONE
AI FINI IRAP**

- Per quanto riguarda l'Irap, l'oggetto del concordato è il valore della produzione netta (VPN) individuato con riferimento agli artt. 5, 5-bis, 8 e 1017 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, senza considerare le componenti già individuate dagli artt. 15 e 16 del decreto CPB per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
- Il VPN è considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all'art. 11 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446. Ciò in quanto, sebbene l'art. 17 del decreto CPB, nel definire il valore della produzione netta da dichiarare, non richiami l'art. 11 del citato decreto Irap, tale norma contiene regole comuni per la determinazione del VPN.
- In sede di compilazione della proposta di adesione deve essere dichiarato il valore della produzione netta relativo al periodo precedente l'inizio del biennio al netto di tali spese.

Anche per l'Irap, come già osservato per i redditi di lavoro autonomo e d'impresa, il saldo netto tra il VPN oggetto di concordato e le componenti sopra richiamate non può assumere un valore inferiore a € 2.000.

**REDDITO DA
DICHIARARE**

Il contribuente che accetta la proposta dell'Agenzia, si impegna a dichiarare sia gli importi concordati, sia gli importi effettivi, relativi ai due periodi d'imposta oggetto del concordato stesso.

**CONTROLLO
AUTOMATIZZATO**

Le disposizioni che disciplinano il CPB prevedono, inoltre, che **il versamento delle imposte e dei contributi dovuti** sul reddito e sul valore della produzione concordati è **oggetto di controllo automatizzato** ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 600.

**OBBLIGHI
CONTABILI**

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti devono, inoltre, rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA. L'obbligo di presentazione dei modelli ISA non sussiste allorché ricorrano le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi, salvo alcune eccezioni, previste dall'art. 9-bis del decreto ISA e dai singoli decreti di approvazione.



Procedura di adesione al concordato preventivo biennale

Al fine di valutare l'opportunità di aderire al concordato preventivo occorre procedere sia alla valutazione dei possibili vantaggi e svantaggi connessi (anche potenziali) sia all'analisi delle modalità operative con le quali perfezionare tale adesione. Di seguito si fornisce un esempio di comunicazione da rilasciare allo Studio Professionale per comunicare la volontà di avvalersi del concordato preventivo.

FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA	Periodi d'imposta interessati	Ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap (la disciplina Iva segue, invece, le regole ordinarie), il concordato preventivo riguarda, per i soggetti cui si applicano gli ISA, i periodi d'imposta 2026 e 2027.	
		Cause di esclusione	• Debiti amministrati AdE / contributivi > € 5.000. • Mancata presentazione dichiarazione dei redditi. • Condanna per reati tributari. • Redditi esenti o esclusi per più del 40% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo. • Adozione regime forfettario nel 2025. • Operazioni straordinarie, modifiche compagine sociale. • Mancata coincidenza periodi di adesione professionista / associazione o società professionale e viceversa.
MODALITÀ PER L'ADESIONE	Termini di adesione	A regime	• L'adesione al concordato deve avvenire: - entro il 31.10.2026; - per i soggetti con periodo d'imposta diverso dall'anno solare, entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
	Per il 2026 e il 2027		• Inserire i dati contabili, extracontabili e precalcolati rilevanti ai fini ISA. Successivamente il software "IITuolsa" permetterà di conoscere il reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate, fondato sugli ISA e con adeguamento di tutti gli indicatori di anomalia al punteggio massimo, ossia 10. Se i valori attesi per il 2026 sono superiori agli analoghi 2025, la proposta per il 2026 viene ridotta nella misura del 50% dello scostamento. In presenza di circostanze eccezionali di cui al D.M. 14.06.2024 il passaggio successivo prevede il temperamento della proposta in ragione della dichiarata durata della sospensione dell'attività nel 2026, ante adesione. • Se il contribuente intende aderire alla proposta di concordato, dovrà firmare l'apposito rigo (P10) del quadro CPB. • La proposta dovrà essere tassativamente inviata entro il 31.10.2026.

Esempio	Check list
---------	------------

Check-list di verifica dei principali requisiti CPB per contribuente "soggetto ISA"		
Requisiti di accesso		
Concreta applicazione degli ISA (assenza di una causa di esclusione) nel periodo d'imposta 2025 (periodo precedente a quello a cui si riferisce la proposta).	☐ Sì	☐ No
Condizioni ostative		
Presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o a debiti contributivi di importo pari o superiore a € 5.000 (non oggetto di rateizzazione o sospensione) alla data del 31.12.2025.	☐ Sì	☐ No
Mancata presentazione di una o più dichiarazioni fiscali, se dovute, in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (2023, 2024 e 2025).	☐ Sì	☐ No
Condanna per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 74/2000, dall'art. 2621, c.c. (false comunicazioni sociali), nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1, c.p. (riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio), commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti quelli di applicazione del concordato (2023, 2024 e 2025).	☐ Sì	☐ No
Nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2025) sono stati conseguiti, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi (comunque denominati), in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 % del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.	☐ Sì	☐ No
- omissis -		

- CHECK LIST PER VERIFICA REQUISITI ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO (COMPILABILE)
- BOZZA DI INCARICO ASSISTENZA FISCALE PER CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (COMPILABILE)
- FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE/RIFIUTO DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (COMPILABILE)

**STRUMENTI OPERATIVI****Check list controllo modello Redditi PF**

Con la presente check list si fornisce un utile strumento relativo ai principali controlli da effettuare sul Modello Redditi PF prima di procedere all'invio telematico.

• Controllo deleghe F24 acconto imposte e riporto credito anno precedente	☐
• Variazione dati anagrafici:	
- residenza ☐	☐
- stato civile ☐	
- soggetti a carico ☐	
• Controllo inserimento contratti di locazione degli immobili	☐
• Controllo variazione terreni/fabbricati	☐
• Inserimento CU (lavoro dipendente, pensione, indennità disoccupazione o mobilità, ecc.)	☐
• Inserimento CU redditi diversi	☐
• Applicazione tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione	☐
• Inserimento plusvalenze:	
- anno in corso ☐	☐
- quote anni precedenti ☐	
• Inserimento reddito impresa/lavoro autonomo:	
- impresa ☐	☐
- lavoro autonomo ☐	
- forfetario ☐	
- attribuito per trasparenza ☐	
• Inserimento contributi previdenziali e assistenziali:	
- contributi IVS ☐	☐
- contributi Colf ☐	
- contributo Inail casalinghe ☐	
• Inserimento previdenza complementare	☐
• Inserimento spese mediche	☐
• Inserimento spese veterinarie	☐
• Inserimento interessi passivi mutui	
- controllo percentuale detraibilità ☐	☐
• Inserimento spese intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale	
- controllo citazione nel rogito ☐	☐
- controllo indicazione del numero della fattura e dichiarazione che quanto pagato coincide con il documento ☐	
• Inserimento certificazioni assicurazioni:	
- polizze vita ☐	☐
- polizze infortuni ☐	
- polizza contro calamità naturali ☐	
• Inserimento spese funebri	☐
• Inserimento rette frequenza asilo nido	☐
• Inserimento spese istruzione	
- scuole dall'infanzia alle superiori ☐	☐
- università ☐	
	Verifica limite se privata ☐
• Inserimento spese conservatori	☐
• Inserimento erogazioni liberali:	
- Stato/istituzioni pubbliche ☐	☐
- istituzioni religiose ☐	
- enti ricerca scientifica ☐	
- Onlus ☐	
- ONG ☐	
- APS ☐	
- ODV ☐	
- partiti politici ☐	
- istituti scolastici ☐	
- trust/fondi speciali a favore di disabili ☐	



Check list controllo modello Redditi PF (segue)

• Inserimento spese ristrutturazione:		
- rate anno in corso	☐	☐
- rate anni precedenti	☐	
• Inserimento spese bonus facciate:		☐
- rate anni precedenti	☐	
• Inserimento spese acquisto mobili ed elettrodomestici:		☐
- rate anno in corso	☐	
- rate anni precedenti	☐	
• Inserimento spese risparmio energetico:		☐
- rate anno in corso	☐	
- rate anni precedenti	☐	
• Inserimento spese superbonus 110%:		☐
- rate anno in corso	☐	
- rate anni precedenti	☐	
• Inserimento spese "bonus verde":		☐
- rate anno in corso	☐	
- rate anni precedenti	☐	
• Inserimento colonnine ricarica:		☐
- rate anno in corso	☐	
- rate anni precedenti	☐	
• Inserimento detrazione Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B		☐
• Verifica cessione/sconto bonus edilizi		☐
• Inserimento detrazioni per canoni di locazione:		
- lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per lavoro	☐	
- studenti universitari fuori sede	☐	☐
- inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale	☐	
- giovani tra i 20 e i 31 anni non compiuti per abitazione principale	☐	
• Inserimento assegni periodici corrisposti:		☐
- dal coniuge	☐	
- al coniuge	☐	
• Inserimento altri oneri:		☐
- spese assistenza disabili	☐	
- acquisto veicoli per disabili	☐	
- attività sportiva ragazzi	☐	
- canoni/censi/livelli su immobili	☐	
- abbonamenti trasporto pubblico	☐	
• Fruizione crediti d'imposta (erogazioni ITS Academy, bonus "prima casa under 36", ecc.)		☐
• Scadenza versamenti imposte:		☐
- naturale	☐	
- proroga con 0,40%/0,80%	☐	
- rateizzazione	☐	
• Inserimento beni mobili, immobili, investimenti all'estero		☐
• Calcolo diritto annuale C.C.I.A.A.		☐
• Inserimento Modello Irap		☐
• Inserimento ISA e verifica accettazione CPB		☐
• Dichiarazione annuale Iva autonoma		☐



FAC-SIMILE CHECK LIST CONTROLLO MODELLO REDDITI PF (COMPILABILE)



Check list versamenti modello Redditi PF

Si presenta una scheda di raccolta dei dati relativi ai versamenti dovuti in base al modello Redditi PF (persone fisiche).

DICHIARANTE			ELENCO VERSAMENTI ANNO		2026		
Marco Rossi Via Verdi, 26 Castel Goffredo (MN) C.F.: RSS MRC 70A16 C118 M							
IRPEF							
Saldo 2025	Cod. F24 4001	€ - 102,00	☒ Credito ☐ Debito	Versato	☐ Sì ☐ No	Note Compensazione parziale con saldo 2025	
1° acconto 2026	Cod. F24 4033	€ 181,76		Versato	☒ Sì ☐ No ☐ Ridotto		
2° acconto 2026	Cod. F24 4034	€ 272,65		Versato	☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto		
Totale versato		€ 352,41					
IRAP							
Saldo 2025	Cod. F24 3800	€	☐ Credito ☐ Debito	Versato	☐ Sì ☐ No	Note	
1° acconto 2026	Cod. F24 3812	€		Versato	☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto		
2° acconto 2026	Cod. F24 3813	€		Versato	☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto		
Totale versato		€					
ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE							
Saldo 2025	Cod. F24 3844	€ 45,00	☐ Credito ☒ Debito	Versato	☒ Sì ☐ No	Note	
Acconto 2026	Cod. F24 3843	€ 19,00		Versato	☒ Sì ☐ No ☐ Ridotto		
Totale versato		€ 64,00					
ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE							
Saldo 2025	Cod. F24 3801	€ 147,00	☐ Credito ☒ Debito	Versato	☒ Sì ☐ No	Note	
Totale versato		€ 147,00					
CONTRIBUTI IVS							
Saldo 2025	☒ AP F24 ☐ CP ☐ PXX	€ - 91,00	☒ Credito ☐ Debito	Versato	☐ Sì ☐ No	Onere dedotto Quadro RP	Note Compensazione parziale con saldo 2025, da tassare nel quadro RM
1° acconto 2026	☒ AP F24 ☐ CP ☐ PXX	€ 513,10		Versato	☒ Sì ☐ No ☐ Ridotto	Onere dedotto Quadro RP	
2° acconto 2026	☒ AP F24 ☐ CP ☐ PXX	€ 513,10		Versato	☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	Onere dedotto Quadro RP	
Totale versato		€ 935,20					



Check list versamenti modello Redditi PF (segue)

CEDOLARE SECCA

Saldo 2025	Cod. F24 1842	€ 450,00	☐ Credito ☒ Debito	Versato ☒ Sì ☐ No		Note
1° acconto 2026	Cod. F24 1840	€ 653,00		Versato ☒ Sì ☐ No ☐ Ridotto		
2° acconto 2026	Cod. F24 1841	€ 782,00		Versato ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto		
Totale versato		€ 1.885,00				

IVIE

IVIE						Note	
Saldo 2025	Cod. F24 4041	€	0,00	☐ Credito ☐ Debito	Versato ☐ Sì ☐ No		
1° acconto 2026	Cod. F24 4044	€	346,10		Versato ☒ Sì ☐ No ☐ Ridotto		
2° acconto 2026	Cod. F24 4045	€	519,16		Versato ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto		
Totale versato		€	865,26				

IVA FE

Saldo 2025	Cod. F24 4043	€ 0,00	☐ Credito ☐ Debito	Versato ☐ Sì ☐ No		Note
1° acconto 2026	Cod. F24 4047	€ 0,00		Versato ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto		
2° acconto 2026	Cod. F24 4048	€ 108,60		Versato ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto		
Totale versato		€ 108.60				



FAC-SIMILE ELENCO VERSAMENTI MODELLO REDDITI PF (COMPILABILE)



Check list compensazione crediti da dichiarazione dei redditi

Si propone una tavola riassuntiva dell'utilizzo dei crediti derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Verdi Nicola

ESTRATTO CREDITI COMPENSABILI - Anno 2025

Data presentazione Modello Redditi

31.07.2026

CREDITI					
Data	Descrizione tributo	Codice/ Anno	Importo	Apposiz. visto	Residuo utilizzabile in compensazione
1.01.2026	Credito Irpef anno 2025	4001/2025	€ 2.000,00	☐	€ 1.503,00
1.01.2026	Credito Iva anno 2025	6099/2025	€ 1.000,00	☐	€ 0,00
			€	☐	€
			€	☐	€
			€	☐	€
			€	☐	€
			€	☐	€
			€	☐	€
			€	☐	€
			€	☐	€
			€	☐	€
			€	☐	€
			€	☐	€
			€	☐	€
Residuo crediti compensabili					€ 1.503,00

DEBITI				
Data	Codice	Descrizione tributo	Codice tributo credito utilizzato	Importo
31.07.2026	AP	Acconto contributo IVS artigiani eccedente il minimale anno 2026	6099/2025	€ 1.000,00
31.07.2026	3850	Diritto annuale C.C.I.A.A. anno 2026	4001/2025	€ 97,00
31.07.2026	4033	Acconto Irpef anno 2026	4001/2025	€ 400,00
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
Totale debiti compensati				€ 1.497,00



CHECK LIST COMPENSAZIONE CREDITI DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (COMPILABILE)



Check list canoni percepiti per locazione immobili

Si propone una scheda di raccolta dati relativi ai canoni percepiti per la locazione di immobili. **Relativamente ai contratti stipulati dal 2020, per la detassazione dei canoni non percepiti per locazione di immobili abitativi non occorre più attendere la convalida di sfratto, essendo sufficiente l'intimazione di sfratto per morosità o l'ingiunzione di pagamento. Inoltre, è possibile optare per la cedolare secca per le locazioni brevi (massimo 4 appartamenti per periodo d'imposta).**

Nominativo	Verdi Antonio		Anno	2025		
Dati fabbricato	Indirizzo	Via Grossi, n. 31 - Mantova (MN)				
	Fg.	24	Mapp.	118	Sub.	3
	Conduttore	Cognome	Bianchi			
		Nome	Luigi			
	Codice identificativo registrazione telematica					T7G13L015088000VD
	% proprietà	100	☒ Immobile abitativo	☐ Immobile non abitativo		
	Canoni locazione	Importo mensile	€ 300,00	Da gennaio a luglio		
			☒ Tassazione ordinaria	☐ Cedolare secca		
		Importo mensile	€ 302,50	Da agosto a dicembre		
			☒ Tassazione ordinaria	☐ Cedolare secca		
		Importo trimestrale	€	Da a		
			☐ Tassazione ordinaria	☐ Cedolare secca		
		Importo annuo	€	Da a		
			☐ Tassazione ordinaria	☐ Cedolare secca		
		Note				
Canone percepito		€ 3.612,50				
Canone non percepito	€					
Canoni percepiti per i quali si è usufruito del credito d'imposta					€	
Convalida sfratto per morosità		☐ Credito d'imposta per imposte versate su canoni non percepiti				
Intimazione di sfratto per morosità						
Ingiunzione di pagamento						
Dati fabbricato	Indirizzo	Via Brescia, 15 - Mantova (MN)				
	Fg.	17	Mapp.	99	Sub.	1
	Conduttore	Cognome	Verdi			
		Nome	Carlo			
	Codice identificativo registrazione telematica					T7H12G026174001CD
	% proprietà	100%	☒ Immobile abitativo	☐ Immobile non abitativo		
	Canoni locazione	Importo mensile	€ 250,00	Da a		
			☐ Tassazione ordinaria	☒ Cedolare secca		
		Importo mensile	€	Da a		
			☐ Tassazione ordinaria	☐ Cedolare secca		
		Importo trimestrale	€	Da a		
			☐ Tassazione ordinaria	☐ Cedolare secca		
		Importo annuo	€	Da a		
			☐ Tassazione ordinaria	☐ Cedolare secca		
		Note				
Canone percepito		€ 3.000,00				
Canone non percepito	€					
Canoni percepiti per i quali si è usufruito del credito d'imposta					€	
Convalida sfratto per morosità		☐ Credito d'imposta per imposte versate su canoni non percepiti				
Intimazione di sfratto per morosità						
Ingiunzione di pagamento						

Il sottoscritto dichiara di avere comunicato allo Studio i dati relativi a tutti i contratti di locazione e di non possederne altri utili al fine della redazione della dichiarazione per l'anno 2025, nonché di avere preso visione dell'informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

10.06.2026
Data

Carlo Rossi
Firma titolare Studio o delegato

Antonio Verdi
Firma cliente



CHECK LIST CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI (COMPILABILE)



Investimenti all'estero nel quadro RW

Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dagli enti residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e delle cripto - attività detenute attraverso "portafogli", "conti digitali" o altri sistemi di archiviazione o conservazione e, in ogni caso, ai fini Ivie e Ivafe.

VALORIZZAZIONE
DEGLI
INVESTIMENTI

Valore Ivie

- Per l'individuazione del valore degli immobili situati all'estero devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell'Ivie, anche se non dovuta. Pertanto, il valore dell'immobile è costituito dal:
 - **costo risultante dall'atto di acquisto** o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà, **o, in mancanza**;
 - **valore di mercato** rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l'immobile.

Successione
e donazione

- Per gli immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello indicato nella **dichiarazione di successione** o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe.
- In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal *de cuius* o dal donante come risulta dalla relativa documentazione.

Paesi Ue,
Norvegia
e Islanda

- Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'**Unione Europea** o in Paesi aderenti allo **Spazio economico europeo** il valore è costituito dal:
 - valore catastale o, in mancanza:
 - **costo** risultante dall'atto di acquisto **o, in assenza**;
 - **valore di mercato** rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Altre attività
patrimoniali

- Per le altre attività patrimoniali detenute all'estero, **diverse dagli immobili**, per le quali non è dovuta l'Ivie, il contribuente deve indicare:
 - il costo di acquisto, **ovvero**;
 - il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione).

VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ
DI NATURA
FINANZIARIAValore
Ivafe

Per l'individuazione del valore dei prodotti finanziari devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell'Ivafe. Pertanto, il valore è pari al **valore di quotazione** rilevato al 31.12 o al termine del periodo di detenzione.

Titoli non
negoziati

Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotati siano stati esclusi dalla negoziazione, si deve fare riferimento al **valore nominale** o, in mancanza, al **valore di rimborso**, anche se rideterminato ufficialmente.

Più acquisti

Nel caso in cui siano ceduti prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria, acquistati a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale dei prodotti finanziari è detenuto nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto "**L.I.F.O.**"; pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.

Prospetto

Per esigenze di semplificazione il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutti i prodotti finanziari e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività.

Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione Finanziaria.

Operazioni
della stessa
natura

In presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, ossia dai medesimi **codici "investimento"** e **"Stato Estero"**.

AGGREGAZIONE

Modalità
di
compilazione

- In tal caso il contribuente indicherà **nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario rapportato alla relativa consistenza, nonché l'Ivafe complessiva dovuta.**
- La predetta compilazione semplificata è ammessa a condizione che sia predisposto e conservato un **apposito prospetto** da esibire o trasmettere, su richiesta all'Amministrazione Finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie, i criteri di raggruppamento di queste ultime, nonché le modalità di calcolo dell'Ivafe.
- Per le attività finanziarie l'importo è **prioritariamente pari al valore che risulta dal documento di rendicontazione** predisposto dall'istituto finanziario estero o al valore di mercato, a condizione che siano coincidenti.



Check list investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria per la compilazione del quadro RW

Si propone una check list per la raccolta dei dati inerenti alla compilazione del quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche 2026, in merito alla disciplina del "monitoraggio" fiscale. La legge di Bilancio 2023 (art. 1, cc. 126-147 L. 29.12.2022, n. 143) dispone che dal 2023 le crypto-attività producono redditi imponibili in Italia e vanno indicate nei modelli dichiarativi.

Nominativo	Verdi Antonio	Anno	2025
-------------------	---------------	-------------	------

Investimenti	
Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia .	
- A titolo esemplificativo devono essere indicati: - gli immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari (esempio: usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (esempio: comproprietà o multiproprietà);¹ - gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori dal territorio dello Stato; - le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.	
Nota bene	Tali attività devono essere sempre indicate nel quadro RW, indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta.
Nota¹	Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (art. 7-quater, c. 23 D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. 1.12.2016, n. 225).

Attività estere di natura finanziaria	
Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.	
- A titolo esemplificativo, devono essere indicate: - attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti; - contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti; - contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; - metalli preziosi detenuti all'estero; - diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; - forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge.	
Nota bene	L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a € 15.000,00 (art. 2 L. 186/2014); resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'IVAFE. Per le crypto-attività non è previsto alcun limite minimo o massimo ai fini del monitoraggio.

Tipologia		c/c Suisse Bank					
Titolo di possesso ¹	Soggetto particolare ²	Codice individuazione bene ³	Stato estero	Quota di possesso	Criterio determinazione valore ⁴	Valore iniziale	Valore finale
1	/	1	071	100%	2	30.000,00	30.200,00
Valore massimo c/c Paesi non collaborativi	Giorni detenzione per IVAFE - IC	Mesi possesso per IVIE	Detrazione per abitazione principale	Solo monitoraggio (no IVIE o IVAFE)	Quadri reddituali connessi ⁵	Quota partecipazione titolare effettivo e codice fiscale del soggetto	Codice fiscale contitolari
/	365	/	☐ Sì ☐ No	☐	/	/	/

Tipologia		Immobile in Svizzera a disposizione (comproprietà con fratello)					
Titolo di possesso ¹	Soggetto particolare ²	Codice individuazione bene ³	Stato estero	Quota di possesso	Criterio determinazione valore ⁴	Valore iniziale	Valore finale
1	/	15	071	50%	4	250.000,00	250.000,00
Valore massimo c/c Paesi non collaborativi	Giorni detenzione per IVAFE - IC	Mesi possesso per IVIE	Detrazione per abitazione principale	Solo monitoraggio (no IVIE o IVAFE)	Quadri reddituali connessi ⁵	Quota partecipazione titolare effettivo e codice fiscale del soggetto	Codice fiscale contitolari
/	/	12	☐ Sì ☐ No	☐	/	/	VRDLSN65A18E897E



Check list investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria per la compilazione del quadro RW (segue)

Tipologia							
Titolo di possesso ¹	Soggetto particolare ²	Codice individuazione bene ³	Stato estero	Quota di possesso	Criterio determinazione valore ⁴	Valore iniziale	Valore finale
Valore massimo c/c Paesi non collaborativi	Giorni detenzione per IVAFE - IC	Mesi possesso per IVIE	Detrazione per abitazione principale	Solo monitoraggio (no IVIE o IVAFE)	Quadri reddituali connessi ⁵	Quota partecipazione titolare effettivo e codice fiscale del soggetto	Codice fiscale contitolari
			☐ Sì ☐ No	☐			

(1) Tabella codici titolo di possesso	1. Proprietà. 2. Usufrutto.	3. Nuda proprietà. 4. Altro (diritto reale, beneficiario di trust, ecc.).
(2) Tabella codici soggetto particolare	1. Contribuente soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente. 2. Contribuente titolare effettivo .	
(3) Tabella codici individuazione bene	1. Conti correnti e depositi esteri. 2. Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti. 3. Obbligazioni estere e titoli similari. 4. Titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti. 5. Valute estere da depositi e conti correnti. 6. Titoli pubblici italiani emessi all'estero. 7. Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti. 8. Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione. 9. Contratti derivati e altri rapporti finanziari conclusi fuori del territorio dello Stato. 10. Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero. 11. Partecipazioni patrimonio di trust, fondazioni o altre entità giuridiche diverse dalle società. 12. Forme di previdenza gestite da soggetti esteri. 13. Altri strumenti finanziari anche di natura non partecipativa. 14. Altre attività estere di natura finanziaria. 15. Beni immobili. 16. Beni mobili registrati (es.: yacht e auto di lusso) 17. Opere d'arte e gioielli. 18. Altri beni patrimoniali. 19. Immobile estero adibito ad abitazione principale. 20. Conto deposito titoli all'estero. 21. Cripto-attività.	
(4) Tabelle codici criterio determinazione valore Compilazione non obbligatoria per valute virtuali	1. Valore di mercato al 31.12. 2. Valore nominale. 3. Valore di rimborso. 4. Costo di acquisto. 5. Valore catastale per immobili Ue o See. 6. Valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti.	
(5) Tabelle quadri reddituali connessi	“1” per segnalare la compilazione del quadro RL (per esempio, al fine di indicare dividendi derivanti da partecipazioni qualificate o i canoni di locazione di un immobile). “2” per segnalare la compilazione del quadro RM (per esempio, al fine di indicare interessi derivanti da obbligazioni o conti correnti o dividendi da partecipazioni non qualificate). “3” per segnalare la compilazione del quadro RT (per esempio, al fine di dichiarare i capital gain derivanti dalla cessione di azioni). “4” per segnalare la compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT (per esempio, in caso di monitoraggio “accorpato” dei dossier titoli). “5” nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari saranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero se i citati prodotti finanziari sono infruttiferi.	

Il sottoscritto Antonio Verdi dichiara di avere comunicato allo Studio Giovanni Bianchi i dati relativi a tutti i beni posseduti all'estero e di non possederne altri utili al fine della redazione della dichiarazione per l'anno 2025, nonché di avere preso visione dell'informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

31.05.2026

(Data)

Giovanni Bianchi

(Firma interna)

Antonio Verdi

(Firma cliente)



CHECK LIST INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA PER COMPILAZIONE QUADRO RW (COMPILABILE)



Conguagli del modello 730/2026

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef. Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a € 12. Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

CONGUAGLI	Obbligo	Il sostituto di imposta, anche se non presta assistenza fiscale, è obbligato ad effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni modello 730.		In caso di inosservanza: sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.582,00.
	Importo minimo	Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di € 12,00.		
	Credito	Il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale effettuate sui compensi del mese di luglio.		Se l'ammontare è insufficiente, gli importi dei crediti residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei mesi successivi del 2025.
		In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti.		Determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.
		Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto deve comunicarlo al contribuente.		Il contribuente farà valere tali importi nella prima dichiarazione utile presentata successivamente.
	Debito	Se il contribuente ha chiesto la rateizzazione, il sostituto di imposta calcola l'importo delle singole rate maggiorandolo dei relativi interessi dello 0,33% mensile.		A decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio.
Il versamento avviene unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese, tramite modello F24.		- Cod. 4730 Irpef acconto. - Cod. 4731 Irpef saldo. - Cod. 1630 Interessi su Irpef. - Cod. 3803 Add. Regionale. - Cod. 3790 Interessi Add. Regionale. - Cod. 3846 Add. Comun. - saldo. - Cod. 3845 Add. Comun. - acconto. - Cod. 3795 Int. Add. Comunale. - Cod. 1631 Rimborso Ass. Fiscale.		
Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell'importo, il sostituto di imposta applica l'interesse dello 0,40% per differito pagamento.		Da versare con le somme cui si riferisce.		
MODELLO 730 INTEGRATIVO	La presentazione della dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, di conseguenza, non fa venire meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.			
ACCONTO	La somma dovuta per la 2ª o unica rata di acconto non è rateizzabile.			



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Verifica requisiti società di comodo

Uno specifico prospetto del modello Redditi SC o SP deve essere compilato dalle società per effettuare il test di operatività, ossia il confronto tra componenti effettivi del conto economico e ricavi presunti. Tutte le società dovranno compilare il prospetto, salvo il verificarsi di una delle cause di esclusione o disapplicazione da indicare al rigo RS116. Il mancato superamento del test comporta l'applicazione dell'Ires maggiorata al 34,50% (24% + 10,50%). Dal periodo di imposta 2022 è abrogata la disciplina delle perdite sistematiche.

1- Verifica della condizione di "società non operativa" [(ricavi presunti) per società di comodo]

Tipologia di beni	Valori medi del triennio			Media	%		Ricavi presunti
	2025	2024	2023				
Titoli e crediti	€ 21.237,00	€ 21.237,00	€ 21.237,00	€ 21.237,00	x	1%	= € 212,37 +
Immobili ed altri beni	€ 299.500,00	€ 299.500,00	€ 299.500,00	€ 299.500,00	x	3%	= € 8.985,00 +
Immobili A/10	€ ----	€ ----	€ ----	€ ----	x	2,5%	= € ---- +
Immobili abitativi	€ ----	€ ----	€ ----	€ ----	x	2%	= € ---- +
Altre immobilizzazioni	€ 164.771,00	€ 163.930,00	€ 151.028,00	€ 159.909,67	x	15%	= € 23.986,45 +
Immobili in piccoli comuni	€ ----	€ ----	€ ----	€ ----	x	0,50%	= € ---- +
Navi	€ ----	€ ----	€ ----	€ ----	x	6%	= € ---- +

Ricavi presunti (RS123, col. 2) € 33.183,82 =

2- Verifica della condizione di "società non operativa" [(ricavi effettivi) per società di comodo]

Unico SC	Tipologia di beni	Valori medi del triennio			Media
		2025	2024	2023	
Ricavi		€ 22.088,00	€ 9.251,00	€ 52.703,00	€ 28.014,00 +
Incrementi di rimanenze		€ ----	€ ----	€ ----	€ ---- +
Proventi non straordinari		€ ----	€ ----	€ ----	€ ---- +

Ricavi effettivi (RS123, col. 2) € 28.014,00 =

Si è in presenza di società non operative se i ricavi effettivi sono inferiori ai ricavi presunti.

Note

- Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, sono escluse quelle in corso di costruzione, nonché gli acconti.
- I valori dei beni e delle immobilizzazioni sono assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei 2 precedenti. Ai fini del computo di detta media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso dell'esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.
- Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'art. 110, c. 1 Tuir.
- Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
- La Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia ha escluso dal calcolo del test di operatività della società partecipante sia la partecipazione in presenza per quest'ultima di causa di esclusione, sia dei crediti da finanziamento eseguito verso la partecipata (in quanto elemento correlato a una partecipazione esclusa dal test) [interpello, istanza prot. 904-1007/14].
- Le società che hanno rivalutato i beni devono considerare i maggiori valori nel calcolo dei ricavi minimi presunti.

3 - Determinazione del reddito presunto (se il soggetto è considerato "non operativo")

Tipologia di beni	Dati esercizio	%	Ricavi presunti
Titoli e crediti	€ 21.237,00	x 0,75%	= € 159,28 +
Immobili ed altri beni	€ 299.500,00	x 2,38%	= € 7.128,10 +
Immobili A/10	€ ----	x 2%	= € ---- +
Immobili abitativi	€ ----	x 1,50%	= € ---- +
Altre immobilizzazioni	€ 164.771,00	x 12%	= € 19.772,52 +
Immobili in piccoli comuni	€ ----	x 0,45%	= € ---- +
Navi	€ ----	x 4,75%	= € ---- +

Reddito presunto Ires € 27.059,90 =

Reddito presunto

- Il reddito presunto, indicato nel rigo RS125, deve essere confrontato con quello indicato nel rigo RN6; se quest'ultimo risulta inferiore al primo, il reddito imponibile di rigo RN6 deve essere integrato di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.
- Il rigo RN6 è aumentato della suddetta differenza, operando anche mediante la riduzione delle perdite, e le perdite non compensate di cui al rigo RF60, colonna 1, non possono essere riportate negli esercizi successivi, né trasferite in caso di opzione per la trasparenza fiscale o per il consolidato.

Note

- Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuti conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicare, nel rigo RS124, colonna 1 la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni quali, ad esempio:
 - .. proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva; .. reddito esente ai fini Ires, anche per effetto di plusvalenze realizzate (art. 87 Tuir); .. dividendi che fruiscono della detassazione (art. 89 Tuir);
 - .. importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 86, c. 4 Tuir.
- Nella colonna 2 deve essere indicata la quota di plusvalenza che concorre alla formazione del reddito, qualora in precedenti esercizi sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 86, c. 4 Tuir. In colonna 3 si indica la differenza tra gli importi delle colonne 1 e 2.

4 - Prospetto valore produzione netta minima Irap

Descrizione	Importo
Reddito minimo ⁽¹⁾	€ 27.059,90 +
Retribuzioni dipendenti, compensi Co.co.co., lavoro autonomo occasionale e altre somme	€ 20.000,00 +
Interessi passivi	€ 5.000,00 -
Deduzioni e agevolazioni ai fini Irap	€ 3.000,00 =

Valore presunto produzione netta Irap (IS20) € 49.059,90

Valore effettivo della produzione (per i soggetti Ires: IC76) € 40.000,00

Il valore più elevato rappresenta l'imponibile Irap.

Note

- ⁽¹⁾ Rigo RS123, colonna 5 per società di capitali; rigo RS18, colonna 5 per società di persone.
- ⁽²⁾ Sono compresi i compensi a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere di cui all'art. 67, c. 1, lett. l) Tuir.
- ⁽³⁾ Compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria.
- ⁽⁴⁾ Nel rigo IS20 si indica il valore della produzione che risulta dalla somma degli importi indicati nei righe IS16, IS17, IS18, al netto delle deduzioni di cui al rigo IS19.





Benefici premiali ISA

L'art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell'affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 22.04.2026, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2025. Possono fruire del regime premiale anche i contribuenti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

Tavola

Livelli di affidabilità richiesti, per il periodo di imposta 2025, per accedere ai benefici premiali

Beneficio	Criterio di accesso basato su punteggio ISA periodo d'imposta 2025	Criterio di accesso "alternativo" basato su punteggio ISA periodi d'imposta 2024 e 2025
- Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: € 70.000 annui, relativi all'Iva maturati nel 2026, ovvero all'Iva infrannuale, maturati nei primi 3 trimestri del 2027 (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2027); € 50.000 annui relativi alle imposte dirette e all'Irap maturati nel 2025.	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.
- Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: € 50.000 annui relativi all'Iva, maturati nel 2026 ovvero all'Iva infrannuale, maturati nei primi 3 trimestri del 2027 (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2027); € 20.000 annui relativi alle imposte dirette e all'Irap, maturati nel 2025.	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	8,5 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2023.
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva , maturato per il 2026 , ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2027 , per crediti di importo non superiore a € 70.000 annui (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2027).	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva , maturato per il 2026 , ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2027 , per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2027).	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	8,5 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici .	8,5 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.
Riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al periodo 2024.	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	-----
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative .	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato, con riferimento al periodo d'imposta 2025.	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.



Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Il **principio contabile OIC 29** disciplina il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano i cambiamenti di principi contabili, i cambiamenti di stime contabili, la correzione di errori, gli eventi e operazioni straordinari, i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Tale principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'OIC 29:

- i bilanci di liquidazione (OIC 5 "Bilanci di liquidazione");
 - i bilanci redatti in sede di ritorno ai principi contabili nazionali da bilanci precedentemente presentati secondo altri principi.
- Ciò premesso, in questa sede si esamina la fattispecie dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

DEFINIZIONE

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono quei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono **tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio**.

FATTI SUCCESSIVI CHE DEVONO ESSERE RECEPITI NEI VALORI DI BILANCIO (a)

Fatti che **evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio**, in conformità al postulato della competenza.

Esempi

- Definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data.
- Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio da cui emerge che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo.
- Determinazione dopo la data di chiusura dell'esercizio del costo di attività acquisite o del corrispettivo di attività vendute prima della data di chiusura dell'esercizio.
- Determinazione dopo la data di chiusura dell'esercizio di un premio da corrispondere ai dipendenti per prestazioni svolte nell'esercizio chiuso.
- Scoperta di un errore o di una frode.

FATTI SUCCESSIVI CHE NON DEVONO ESSERE RECEPITI NEI VALORI DI BILANCIO (b)

Fatti che **modificano situazioni esistenti alla data di bilancio, ma che non richiedono variazione dei valori di bilancio, poiché di competenza dell'esercizio successivo**.

Esempi

- Diminuzione del valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura esercizio.
- Distruzione di impianti di produzione causati da calamità.
- Perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio in valute estere.
- Sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo conclusasi nel periodo tra la data di chiusura esercizio e quello di formazione del bilancio.
- Ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura esercizio e quella di formazione del bilancio.

FATTI SUCCESSIVI CHE POSSONO INCIDERE SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE (c)

Fatti successivi alla data di chiusura del bilancio **che possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale**.

Esempio

Gli amministratori manifestano l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

RILEVAZIONE IN BILANCIO

- I fatti del tipo (a) e (c) sono **rilevati in bilancio** per riflettere l'effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio.
- I fatti del tipo (b) **non sono rilevati in bilancio**; tuttavia, se **rilevanti**, sono **illustrati nella nota integrativa** perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

Termini

- Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la **data di redazione del progetto di bilancio** d'esercizio da parte degli amministratori.
- Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori devono **modificare adeguatamente il progetto di bilancio**, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione dello stesso.



Prospetto per deduzione interessi passivi ai fini Ires

Dal 2019 sono in vigore le modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi di cui all'art. 96 Tuir. In particolare, la disposizione è applicabile agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonché agli oneri finanziari e ai proventi finanziari a essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa e che derivano da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa. Gli interessi attivi assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili; assumono rilievo, altresì, come interessi attivi o interessi passivi anche i proventi e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all'erogante.

Valore della produzione	A	100.000	+
Costi della produzione	B	70.000	-
Variazioni in aumento e in diminuzione in applicazione delle disposizioni fiscali, relativamente alle voci di bilancio di cui sopra.	B-bis	- 10.000	+/-
Differenza		20.000	
Ammortamenti e canoni di leasing rilevanti fiscalmente	C	10.000	+
Reddito operativo lordo (R.O.L.) ⁽³⁾	D	30.000	=
		30%	=
30% del R.O.L. (fiscale)	E	9.000	+
Riporto dell'eccedenza di R.O.L. dei 5 periodi precedenti (30%) ⁽⁵⁾	F	----	+
	G	9.000	=
← Confronto →			
Oneri finanziari ⁽⁴⁾			
• Compresi interessi impliciti in contratti leasing.			
• Compresi interessi passivi capitalizzati.			
• Esclusi interessi passivi indeducibili prioritariamente ⁽¹⁾ .	H	25.000	+
Proventi finanziari ⁽²⁾⁽⁴⁾	I	2.000	-
Riporto eccedenza proventi finanziari	I-bis	0	-
Oneri finanziari eccedenti i proventi finanziari (segno positivo)	L	23.000	=
Interessi passivi indeducibili nei precedenti periodi d'imposta	M	----	+
Eccedenza di oneri finanziari	N	23.000	=

Se N è maggiore di G
Come nell'esempio proposto

- Gli interessi passivi **deducibili** nell'esercizio sono pari a **G + I + I-bis** (11.000).
- L'eccedenza non è deducibile nell'esercizio (25.000 - 11.000 = 14.000).
- È possibile recuperare quanto non dedotto in un dato esercizio se, nell'esercizio successivo, dopo aver effettuato il conteggio, si ottiene un importo del 30% del R.O.L. (casella G) superiore all'importo degli interessi passivi di competenza di detto esercizio (la possibilità di riporto non presenta limitazione temporale).

Se N minore o uguale a G

- Tutti gli interessi passivi (**H+M**) sono deducibili nell'esercizio.
- L'**eventuale eccedenza di "G"** (ossia di R.O.L.) rispetto a "N", non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi in un dato esercizio, **aumenta il R.O.L. dei 5 esercizi successivi**.

Note

1. Esempio: interessi passivi relativi a **immobili-patrimonio** (diversi da quelli per l'acquisto; questi ultimi, invece, rientrano nel calcolo ex art. 96 Tuir, mentre sono deducibili senza limiti solo se riferiti a immobili diretti alla locazione per le società immobiliari che svolgono, **in via effettiva e prevalente, attività immobiliare garantiti da ipoteca**).
2. Compresi quelli impliciti derivanti da crediti di natura commerciale. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione sono ricompresi anche gli interessi attivi legali di mora.
3. **Ai fini del calcolo del ROL i valori sono assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito d'impresa**, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.
4. L'art. 96, c. 3 Tuir include gli interessi passivi e oneri assimilati che risultano qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa, per i quali tale qualificazione sia confermata dalle disposizioni emanate in attuazione della derivazione rafforzata e che derivino da un'operazione o rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa.
5. Utilizzo **prioritario del ROL dell'esercizio** e, successivamente, dell'eccedenza di ROL di esercizi precedenti a partire **dal meno recente**.



CASO PRATICO



NON SOLO IMPRESA

Decurtazioni dei crediti sulla patente per “lavoro nero”

Il D.L. 159/2025 ha introdotto il nuovo comma 7-bis all'art. 27 D. Lgs. 81/2008 in base al quale per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato I bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. Pertanto, è anticipato il momento della decurtazione: non si attende più l'ordinanza ingiunzione definitiva, ma la decurtazione avviene subito dopo la notifica del verbale di accertamento. Inoltre, il sistema è stato semplificato: prima esistevano tre livelli di decurtazione (1, 3 o 5 crediti) in base ai giorni di lavoro irregolare; ora si applica sempre la decurtazione di 5 crediti per ogni lavoratore in nero, indipendentemente dalla durata. La nota INL 22.01.2026, n. 609 ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità introdotte, commentate successivamente dalla circolare Inl 1/2026. Le nuove regole si applicano solo per gli illeciti commessi dal 1.01.2026 in poi; per quelli precedenti resta valida la vecchia disciplina.

DECURTAZIONE
IMMEDIATA
DEI CREDITIAnte D.L.
159/2025

In relazione alle violazioni amministrative in materia di lavoro nero i crediti erano decurtati solo dopo che l'ordinanza ingiunzione diventava definitiva.

POST D.L.
159/2025

Per il lavoro nero la decurtazione avviene subito dopo la notifica del verbale di accertamento e indipendentemente dall'eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004.

ACCORPAMENTO
DI
VIOLAZIONI

- È modificato l'Allegato I-bis del D. Lgs. 81/2008 accorpando le violazioni di cui ai punti da 21 a 23, in materia di lavoro sommerso, in un'unica previsione, al punto 21, che prevede la decurtazione di 5 punti per ciascun lavoratore, per il quale è applicata la cosiddetta maxisanzione per lavoro nero, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.
- Prima esistevano tre livelli di decurtazione (1, 3 o 5 crediti) a seconda dei giorni di lavoro irregolare.

Resta sostanzialmente immutato il punto 24 dell'Allegato I-bis, che contempla un'ulteriore decurtazione di un punto, anche questa per ciascun lavoratore, laddove sia stata contestata anche l'aggravante di cui all'art. 3, c. 3 quater del D.L. 12/2002 per l'impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'art. 22, c. 12 D. Lgs. 286/1998 o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro.

DECORRENZA

- Le nuove regole si applicano solo agli illeciti commessi dal 1.01.2026.
- Per gli illeciti commessi prima di tale data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell'Allegato I-bis al D. Lgs. 81/2008.



Definizione agevolata di tributi di enti locali

La legge di Bilancio 2026 una nuova disciplina per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso dal 1.01.2000 al 31.12.2023 (c.d. rottamazione-quinquies). Tale disciplina però non si applica ai c.d. "tributi locali" ma esclusivamente alle imposte statali, ai contributi previdenziali dovuti all'Inps e alle sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, dalle amministrazioni statali. Il legislatore ha comunque previsto la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate ai tributi locali. Le menzionate disposizioni non prevedono una disciplina compiuta per definizione agevolata dei tributi locali, ma riconoscono, in via strutturale, a favore delle Regioni e degli enti locali, la possibilità di introdurre, nell'ambito della propria autonomia ordinamentale, forme di definizione agevolata dei propri tributi, purché nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla L. 199/2025. L'art. 10-quinquies D.L. 38/2026 estende la disciplina sulla Rottamazione-quinquies, con alcune deroghe specifiche, a tutti i debiti, tributari e non risultanti dai carichi affidati dal 1.01.2000 al 31.12.2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che ne abbiano previsto l'applicazione alle proprie entrate.

AMBITO
APPLICATIVO

- L'art. 10-quinquies D.L. 38/2026 prevede che la disciplina sulla Rottamazione-quinquies (disposizioni di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 L. 199/2025) si applica a tutti i debiti, tributari e non risultanti dai carichi affidati dal 1.01.2000 al 31.12.2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che ne abbiano previsto l'applicazione alle proprie entrate.
- Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

DEROGHE

- Il citato art. 10-quinquies D.L. 38/2026 prevede talune deroghe alla disciplina generale della Rottamazione-quinquies. In particolare:
 - dal **15.09.2026** l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
 - il debitore rende **tra il 16.09.2026 e il 31.10.2026** la dichiarazione di adesione, con le modalità esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito entro il 15.09.2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro il 31.10.2026;
 - il pagamento delle somme dovute è effettuato in unica soluzione **entro il 31.01.2027** o in massimo 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il **31.01, il 31.03, il 31.05, il 31.07, il 30.09 e il 30.11 di ogni anno, dal 2027**;
 - in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo, dal 1.02.2027;
 - l'agente della riscossione comunica il totale delle somme dovute, l'importo delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse, **entro il 31.12.2026**;
 - gli effetti relativi alla revoca automatica delle dilazioni sospese e al divieto di nuove dilazioni si determinano al 31.01.2027;
 - per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni si applicano solo a interessi e aggi.

PROVVEDIMENTI
DEGLI ENTI
LOCALI

- La misura non è automatica: l'estensione si applica a condizione che le regioni e gli enti locali, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto l'applicazione alle proprie entrate, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti.
- Tali provvedimenti:
 - sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ente locale;
 - sono comunicati, entro il 30.06.2026, all'agente della riscossione con le modalità da questo rese disponibili nel proprio sito, entro il 15 giugno 2026;
 - acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito Internet istituzionale dell'ente;
 - sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 30.09.2026, ai soli fini statistici.

Tavola

Scadenzario degli adempimenti

Data	Soggetto	Adempimento
15.06.2026	Agente della riscossione	Rende disponibili le modalità di comunicazione dei provvedimenti.
30.06.2026	Ente creditore	Pubblica il provvedimento e lo comunica all'Agente della riscossione.
15.09.2026	Agente della riscossione	Pubblica i dati dei carichi definibili e le modalità telematiche.
Dal 16.09.2026 al 31.10.2026	Debitore	Invia la dichiarazione di adesione telematica.
30.09.2026	Ente creditore	Trasmette il provvedimento al MEF-DF ai soli fini statistici.
31.12.2026	Agente della riscossione	Comunica le somme dovute e le rate.
31.01.2027	Debitore	• Pagamento dell'unica soluzione o della prima rata. • Revoca delle dilazioni sospese.



AGEVOLAZIONI

Bonus assunzione donne 2026

Il decreto Lavoro (D.L. 62/2026) disciplina una serie di incentivi contributivi finalizzati a promuovere l'occupazione stabile nel settore privato, orientando le scelte datoriali verso assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato. In particolare, il bonus assunzione donne 2026 consiste in un esonero contributivo del 100% (fino a € 650 mensili) per 24 mesi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate, con un incremento a € 800 per le assunzioni effettuate nelle regioni della zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno.

L'Inps, con le circolari 14.05.2026, n. 55, 56 e 57, ha fornito le prime indicazioni operative.

Con messaggio n. 1970/2026 l'Inps ha comunicato che dall'11.06.2026 è possibile presentare la domanda di esonero contributivo accedendo, con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS) al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Bonus donne 2026", e compilando il relativo modulo di istanza online.

**BONUS
DONNE**

Esonero contributivo del 100% per assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate nel periodo 1.01-31.12.2026, per un massimo di 12 o 24 mesi, entro un tetto mensile di € 650, elevato a € 800 se la lavoratrice è residente nelle regioni della Zes unica per il Mezzogiorno.

L'esonero è riconosciuto al ricorrere delle condizioni che qualificano la lavoratrice come svantaggiata o molto svantaggiata, secondo le definizioni riportate nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014.

DURATA E IMPORTO MASSIMO AGEVOLABILE

Tipologia di esonero	Durata massima	Limite max agevolazione ¹
A. Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.	24 mesi dalla data di assunzione.	€ 650 su base mensile € 20,96 per ogni giorno di fruizione in caso di riproporzionamento
B. Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'art. 2 del regolamento (UE) 651/2014.		
C. Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne appartenenti alla categoria di cui alle lettere da a) a g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'art. 2 del regolamento (UE) 651/2014.	12 mesi dalla data di assunzione	
D. Esonero contributivo per l'assunzione di donne molto svantaggiate o svantaggiate di cui ai precedenti punti A), B) e C) residenti nelle regioni della ZES unica ² , ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea.	- Per donne molto svantaggiate di cui ai punti a) e b): 24 mesi dalla data di assunzione. - Per donne di cui al punto c): 12 mesi.	€ 800 su base mensile € 25,80 per ogni giorno di fruizione in caso di riproporzionamento

Note

¹. Nei rapporti a tempo parziale i massimali devono essere proporzionalmente ridotti.

². Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di luglio 2026

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Mercoledì 1 luglio	Modello 730/2026	Conguagli - Da luglio a novembre il contribuente riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattate delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.
	Canone RAI	Esonero - Le dichiarazioni sostitutive di non detenzione di un apparecchio presentate dal 1.07.2026 al 31.01.2027 esonerano dal pagamento del canone RAI per il 2027.
	Tassa sui pacchi	Applicazione - Il contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato pari o inferiore a € 150, di cui all'art. 1, c. 126 L. 199/2025, si applica alle spedizioni di beni importati dal 1.07.2026 (D.L. 38/2026). Dal 1.07.2026 è soppressa la franchigia doganale per le spedizioni di valore fino a € 150 ed è introdotto un dazio doganale di € 3 per articolo, in vigore fino al 1.07.2028.
	Previdenza complementare	Riforma - A partire dal 1.07.2026, entra in vigore la riforma della previdenza complementare introdotta dalla legge di Bilancio 2026.
Venerdì 3 luglio	Mud	Adempimenti - Termine di presentazione della dichiarazione ambientale 2026.
Venerdì 10 luglio	Inps	Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
	Previdenza	Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 2° trimestre 2026.
Mercoledì 15 luglio	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate mediante SDI l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture per le quali l'imposta non è stata assolta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo al trimestre l'informazione è resa a disposizione del cedente o prestatore o dell'intermediario.
Giovedì 16 luglio	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.
		Modello Redditi 2026¹ - I contribuenti che hanno versato la 1ª rata entro il 30.06.2026 e che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la 2ª rata, con gli interessi.
		Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
		Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente. Imposta sostitutiva su incrementi retributivi - Versamento dell'imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, erogati nel mese precedente (art. 1, c. 7 L. 199/2025).



Principali adempimenti mese di luglio 2026 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 16 luglio (segue)	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di giugno 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di maggio 2026. Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
	Imposta sugli intrattenimenti Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Tfr al fondo Tesoreria - I versamenti dovuti per le competenze da gennaio 2026 a giugno 2026, se effettuati entro il 16.07.2026, sono considerati tempestivi a tutti gli effetti di legge e, conseguentemente, sottratti all'applicazione di sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive (Mess. Inps 1511/2026).
	Ragionieri commercialisti	Agricoltura - Versamento della 1ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2026. Contributi - Termine di versamento della 4ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2026.
Lunedì 20 luglio	Modello Redditi 2026	Versamento - L'art. 6 D.L. 89/2026 prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30.06.2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i requisiti previsti.
	Registratori telematici	Verifiche periodiche - Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre precedente.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. Entro oggi deve essere presentata anche la denuncia trimestrale.
Giovedì 23 luglio	Imposte dirette	Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'AdE le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07.
Sabato 25 luglio	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.
Mercoledì 29 luglio	Bilancio	Deposito - Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l'assemblea di approvazione entro il 29.06.2026.
	Iva	Modello Iva 2026 - Termine di presentazione della dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza fruendo del ravvedimento operoso.
Giovedì 30 luglio	Imposte dirette ² Proroga ¹	Modello Redditi 2026 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2025 e/o del 1° acconto 2026 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2026) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2025 o entro il 28.02.2026, con maggiorazione. Irap 2026 - Termine di versamento del saldo 2025 e del 1° acconto 2026 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con maggiorazione. Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2025 e di 1° acconto 2026, con maggiorazione.



Principali adempimenti mese di luglio 2026 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 30 luglio (segue)	Imposte dirette ² Proroga ¹ (segue)	Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con maggiorazione. Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, con maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2025 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
	Cedolare secca Proroga ¹	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 ^a rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con maggiorazione.
	Isa Proroga ¹	Versamento - Termine di versamento dell'Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.
	Immobili all'estero Proroga ¹	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 ^a rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2025 e 1° acconto 2026, con maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).
	Attività finanziarie all'estero Proroga ¹	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 ^a rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2025 e 1° acconto 2026, con maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).
	Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie Proroga ¹	Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), con maggiorazione.
	Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio Proroga ¹	Imposta sostitutiva - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni, con maggiorazione (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).
	Riallineamento per società in consolidato o trasparenza Proroga ¹	Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, con maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
	Diritto annuale CCIAA Proroga ¹	Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.
	Affrancamento riserve in sospensione d'imposta Proroga ¹	Versamento - Termine di versamento, con la maggiorazione, della 2 ^a rata dell'imposta sostitutiva in caso di affrancamento di riserve e fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023 che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2024 (art. 14 D. Lgs. 192/2024). Termine di versamento, con la maggiorazione, della 1 ^a rata dell'imposta sostitutiva in caso di affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024 che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025 (art. 1, cc. 44 e 45 L. 199/2025).
	Rivalutazione terreni e partecipazioni Proroga ¹	Versamento - Termine di versamento della 3 ^a rata dell'imposta sostitutiva in caso di rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024 con la maggiorazione (L. 213/2023).
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Inps ² Proroga ¹	Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2025 e acconto 2026 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps. Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2025 e del 1° acconto per il 2026, con maggiorazione.



Principali adempimenti mese di luglio 2026 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Venerdì 31 luglio	Imposte dirette	Mod. Redditi 2026 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2025 e del 1° acconto 2026 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
		Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
	Iva	Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell'imposta in relazione al 2° trimestre 2026 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).
		Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2026, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
	Collegamento Pos-Rt	Adempimento - Termine di registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al 31.05.2026.
	Rottamazione quinquies	Versamento - Termine di versamento della 1ª e/o unica rata.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Ragionieri commercialisti	Adempimento - Termine di invio del modello A19 relativo al reddito professionale ai fini Irpef e al volume d'affari dichiarato ai fini Iva per l'anno precedente.
	Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	Autotrasporto	Rimborso accise - Termine di presentazione dell'istanza di rimborso relativa ai consumi del 2° trimestre 2026.

Note	1.	L'art. 6 D.L. 89/2026 prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30.06.2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione . Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i requisiti previsti. I versamenti potranno comunque essere effettuati entro il 20.08.2026 con la maggiorazione dello 0,80%.
	2.	Per i soggetti non interessati dalla proroga prevista dal D.L. 89/2026. - Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). - L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. - I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). - Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].